

regno (*ius regni*), che deriva da un potere superiore e che deve essere prima d'ogni altro osservato; ma non esclude la validità dei diversi diritti compresi nel sistema dell'autonomia, poichè, subordinatamente, riconosce il diritto delle autonomie locali manifestato negli statuti, e ammette il vigore del diritto comune contenuto nei testi giuridici romani, canonici e imperiali. La autorità legislativa risiede nel principe, ma qui bisogna distinguere la legge dalla ordinanza, poichè la *legge* viene regolarmente formata con la cooperazione delle assemblee territoriali, raccolte nei parlamenti, sia per diritto proprio di quelle a partecipare con voto decisivo, al regolamento di speciali materie, sia per assicurare alla norma un più largo consenso e una più generale applicazione; mentre l'*ordinanza* è espressione del potere esecutivo del principe, e si manifesta per mezzo di provvedimenti eccezionali, diretti a regolare la pace pubblica, la polizia, l'ordinamento della giustizia, le esenzioni e i privilegi. I limiti tra queste due forme non sono precisamente fissati, sicchè è notevole la tendenza, sempre più accentuata, ad allargare il campo di azione, di durata e di validità delle ordinanze, fino a identificarle con la legge.

Nella legislazione provinciale, prevalgono le materie d'ordine pubblico, politico, feudale, finanziario, processuale e penale, mentre il diritto privato, più generalmente consentito al regolamento delle leggi locali e al diritto comune, vi ha scarsa parte. Queste leggi, investite dagli elementi romani e canonici, riproducono tuttavia un diritto schiettamente nazionale, sia perchè le regole da quelli desunte vi sono adattate secondo lo spirito dei tempi, sia perchè accolgono anche il diritto consuetudinario e danno norma agli istituti nuovi, richiesti dalle speciali condizioni dei luoghi. La promulgazione e la pubblicazione delle leggi avviene con la proclamazione nei parlamenti, coi bandi o con l'inserzione in raccolte ufficiali o private.